

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: BONUS 2020-2022 UTILIZZABILE DAL 1° GENNAIO 2021 IL CREDITO D'IMPOSTA

Con la risoluzione 3/E del 13/01/2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi e beni "Industria 4.0" in base alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020.

Di seguito si riassumono le due disposizioni e si presentano i codici tributo da utilizzare per la compensazione.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL 2020 (L. 160/2019)

Con l'articolo 1, comma da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di **investimenti in beni strumentali nuovi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020** (ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Credito d'imposta L. 160/2019 commi da 184 a 197			
Investimenti 2020			
(ovvero entro 30.6.2021 con ordine e acconto 20% entro 2020)			
Tipologia investimento	Bonus	Fruizione	Codice tributo
Beni strumentali nuovi (no industria 4.0)	6% (max costi 2 milione di euro)	5 quote annuali dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene	6932
Beni strumentali industria 4.0	40% fino a 2,5 milioni costi 20% da 2,5 a 10 milioni costi	5 quote annuali dall'anno successivo interconnessione del bene	6933
Beni immateriali Allegato B, L. 232/16 connessi a beni materiali Industria 4.0	15% (max costi 700.000 euro)	3 quote annuali dall'anno successivo interconnessione del bene	6934

Per tutti i codici tributo va indicato, come anno di riferimento, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

Utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione; nel 2021 è compensabile il credito relativo ai beni **entrati in funzione nel 2020**, ovvero **interconnessi nel 2020** se si tratta di investimenti 4.0.

Perizia tecnica

In relazione agli investimenti nei beni materiale e immateriali Industria 4.0, di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI DAL 16/11/20 AL 31/12/22 (L. 178/2020)

L'articolo 1, comma da 1051 a 1065, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) ha confermato anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in relazione agli **investimenti realizzati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022** (ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

Credito d'imposta L. 178/2020 comma da 1051 a 1065			
	Investimento dal 16.11.20 al 31.12.2021 (ovvero entro 30.6.2022 con ordine e acconto 20% entro 2021)	Investimento 2022 (ovvero entro 30.6.2023 con ordine e acconto 20% entro 2022)	Codice tributo
beni strumentali nuovi (no industria 4.0)	10% (max costi 2 milione di euro)	6% (max costi 2 milione di euro)	6935
beni immateriali (no industria 4.0)	10% (max costi 1 milione di euro)	6% (max costi 1 milione di euro)	6935
strumenti tecnologici per il lavoro agile	15% (limite costi con beni nuovi)		6935
beni strumentali industria 4.0	50% fino a 2,5 milioni costi 30% da 2,5 a 10 milioni costi 10% da 10 a 20 milioni costi	40% fino a 2,5 milioni costi 20% da 2,5 a 10 milioni costi 10% da 10 a 20 milioni costi	6936
beni immateriali Allegato B, L. 232/16, connessi a beni materiali Industria 4.0	20% (max 1 milione di euro costi)	20% (max costi 1 milione di euro)	6937

Per tutti i codici tributo va indicato, come anno di riferimento, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

Utilizzo

il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di

entrata in funzione dei beni, ovvero, per gli investimenti industria 4.0, a decorrere dall'anno di **avvenuta interconnessione**.

Il credito d'imposta è utilizzabile in un'unica quota annuale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, per gli investimenti diversi dai beni tecnologici industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Perizia tecnica ASSEVERATA

In relazione agli investimenti nei beni materiale e immateriali Industria 4.0, di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (per la precedente legge ne bastava una semplice), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

DISPOSIZIONI COMUNI

Beni esclusi

L'agevolazione risulta preclusa per l'acquisto dei seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR (anche se strumentali all'attività);
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, ...);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Obblighi documentali

Per beneficiare dell'agevolazione i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 art. 1 L. 160/2019, oppure da 1054 a 1058 art. 1 L. 178/2020.

Sul punto l’Agenzia ha specificato che la fattura priva di questo riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Nelle recenti risposte agli interpelli n. 438 e n. 439 del 2020, l’Agenzia ha evidenziato anche le modalità di regolarizzazione del documento:

- nel caso di documento emesso in **formato cartaceo**, l’acquirente potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura (sia acconto che saldo) con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".
- nel caso di fatture in **formato elettronico**, l’acquirente potrà riportare la dicitura sulla stampa cartacea del documento, apponendo la “scritta indelebile”, anche mediante “l’utilizzo di un apposito timbro”; oppure potrà effettuare l’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d’imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione al MISE

E’ prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo Decreto Ministeriale. Non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici.

Decadenza e verifiche

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il costo del bene ceduto o trasferito.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cessioni o i trasferimenti, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Solo per i beni materiali "Industria 4.0" il credito d’imposta non è soggetto a rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste all’allegato A della L. 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.